

COMUNE DI LISSONE

Provincia di Monza e Brianza

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO
VIAGGIANTE**

Regolamento Comunale per l'Esercizio dello Spettacolo Viaggiante Approvato con delibera di C.C. N.95 del 2 settembre 2016

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 9 della legge 18.3.1968 n.337 recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante", disciplina l'assegnazione delle aree per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante e per l'installazione delle relative attrazioni sul territorio del Comune di Lissone, nonché le modalità di svolgimento delle stesse.
2. Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con regio decreto 18.6.1931 n.773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel Decreto Ministero dell'Interno 18 Maggio 2007, coordinato con le modifiche di cui al DM 13 dicembre 2012, "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante".

Art.2 – Assegnazione degli spazi e titoli abilitativi

1. L'assegnazione di spazi per le attività di cui all'art. 1 può avvenire nell'ambito di parchi unitari, istituiti in periodi specifici dell'anno o mediante assegnazione di singoli spazi autonomi
2. Le aree destinate alle attività di spettacolo sono individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale.
3. L'assegnazione dell'area comunale avviene con provvedimento dirigenziale di concessione dello spazio pubblico, con le modalità previste dalla relativa vigente normativa comunale.
4. Le aree possono essere assegnate agli esercenti dello spettacolo viaggiante a condizione che:
 - l'esercente sia in possesso della licenza per spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza o sede del domicilio, ai sensi dell'art.69 del R.D. 773/1931;
 - l'attrazione da installare indicata nella licenza sia compresa nell'elenco ministeriale di cui all'art.4 della legge 337/1968;
 - l'esercente sia iscritto nel Registro Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.
5. Lo svolgimento dell'attività è altresì subordinato alla verifica di pubblica sicurezza prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.
6. Anche l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante in aree private è soggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione Comunale ovvero S.C.I.A., secondo le norme del presente Regolamento, previo nullaosta del proprietario dell'area interessata.
7. Il concessionario risponde per il proprio operato e per quello di dipendenti e collaboratori, se dallo stesso derivino danni ad altri. Ogni responsabilità per i danni causati e derivati, sia direttamente che indirettamente, ivi incluse le fasi di accesso,

montaggio, smontaggio e allontanamento, è a totale carico del concessionario. L'Amministrazione comunale non si assume responsabilità alcuna verso il concessionario e verso terzi per qualsiasi imprevisto derivante dall'occupazione del suolo e dall'installazione, esercizio e smontaggio delle attrazioni.

TITOLO II – Parchi di divertimento

Art.3 – Parchi di divertimento

1. Sono considerati parchi divertimento i complessi organizzati di attrazioni di spettacolo viaggiante, costituiti da un minimo di 10 (dieci) attrazioni
2. I parchi tradizionali della città sono previsti nell'ambito delle seguenti Sagre:
 - Sagra di Bareggia: seconda domenica di ottobre, venerdì/sabato/domenica/lunedì,
 - Sagra di Lissone: terza domenica di ottobre, venerdì/sabato/domenica/lunedì.
3. I parchi tradizionali sono, di norma, aperti al pubblico nei seguenti orari:
dalle ore 9,00 alle ore 24
4. La Giunta Comunale ha facoltà di prevedere, con apposita deliberazione, ulteriori parchi di realizzazione occasionale, definendo contestualmente l'area interessata, il numero delle attrazioni ammesse, e gli orari di apertura al pubblico.

Art. 4 – Organico dei Parchi di divertimento tradizionali

1. L'area destinata e l'organico dei singoli parchi di divertimento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento è riportato nell'allegato documento A.
2. La Giunta comunale provvede, con propri provvedimenti, all'aggiornamento periodico di tali organici, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento, sentite le organizzazioni di categoria L. 337/68
3. L'organico ottimale del Parco è costituito da : Grandi attrazioni; Medie attrazioni, Piccole attrazioni, come risultante dal provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 5 – Richiesta di partecipazione

1. La richiesta di partecipazione ai parchi è presentata in carta legale al competente Ufficio comunale SUAP.
2. In essa il richiedente deve dichiarare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.47 del DPR 445/2000, quanto segue:
 - generalità del titolare (nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, recapito telefonico, recapito e-mail; per le società tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società),
 - iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, indicando numero e data di iscrizione,
 - tipologia e precisa indicazione dell'attrazione, in base all'elenco ministeriale di cui all'art.4 del DM 337/1968,
 - i dati di ingombro dell'attrazione con le relative pertinenze (cassa, pedana,...), evidenziando eventuali esigenze di variazione rispetto all'anno precedente,

- il numero e l'ingombro dei mezzi di servizio, con relative targhe e dimensioni dell'area occupata,
- Potenza assorbita in kW dalla attrazione e dai mezzi di servizio
- licenza di esercizio ai sensi dell'art.69 del T.U.L.P.S.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore,
- planimetria dell'attrazione con evidenziato ogni tipo di ingombro
- copia della licenza d'esercizio rilasciata dal Comune di residenza,
- copia dei contratti e della documentazione inerente eventuali cessioni, subentri o modifiche dell'attività,
- copia di idonea polizza assicurativa R.C. valida per tutta la durata della manifestazione
- copia del certificazione attestante il codice identificativo per ogni singola attrazione;
- copia del libretto di uso e manutenzione, il log book aggiornato con le verifiche periodiche annuali, correttamente compilati ai sensi del D.M. 18/05/2007
- collaudo annuale dell'attrazione,
- autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali,
- autocertificazione attestante la regolarità contributiva,
- elenco dettagliato del personale dipendente e collaboratori con copia del documento di identità,
- autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Art. 6 - Procedimento per l'assegnazione

1. Le richieste di partecipazione alla Sagra di Lissone e alla Sagra di Bareggia devono essere presentata almeno 90 giorni prima dello svolgimento della manifestazione tramite il portale : impresainungiorno.gov.it
2. Le graduatorie sono comunicate agli interessati e alle associazioni di categoria e pubblicate sul sito internet del Comune di norma 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione.
3. Nei successivi 10 giorni il richiedente trasmette al Comune la comprova degli avvenuti adempimenti di cui al successivo quinto comma. Il Comune rilascia quindi il provvedimento di assegnazione, con le prescrizioni ed obblighi eventualmente necessari per il corretto svolgimento dell'attività
4. Le eventuali rinunce devono pervenire 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Le rinunce effettuate oltre tale data sono penalizzate con l'esclusione dall'edizione successiva, salvo gravi motivi di salute del titolare, dei parenti di primo grado, del coniuge o del convivente adeguatamente certificati da medici del servizio sanitario o a causa di forza maggiore per guasti improvvisi o sinistri accertati.
5. È consentito all'esercente che abbia un minimo di tre anni di partecipazione indipendentemente dal tipo di attrazione, di richiedere un anno di aspettativa senza perdere alcun diritto, ad esclusione del punteggio attribuito alla

partecipazione ed alla presentazione della domanda per tale anno. Tale aspettativa potrà essere richiesta al massimo ogni tre anni di effettiva partecipazione e la domanda dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima dell'evento.

6. L'assegnazione è subordinata al pagamento, nei termini stabiliti dal Comune, del canone di occupazione del suolo pubblico, della tariffa per l'asporto di rifiuti all'ente competente, in conformità alle normative vigenti.

Art.7 – Determinazione della graduatoria

1. Sulla base delle domande pervenute, viene determinata – con apposito provvedimento dirigenziale – la graduatoria per l'assegnazione degli spazi, tenendo conto delle attrazioni previste per tipologia e del punteggio attribuito al richiedente, così articolato:
 - a) 10 punti per ogni frequenza alla stessa manifestazione, calcolata a partire dal 2006
 - b) 1 punto per ogni domanda regolarmente presentata per successive edizioni della stessa manifestazione, a cui non è conseguita la partecipazione.
2. A parità di punteggio, ha diritto di priorità l'operatore con maggiore anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio; in caso di ulteriore parità l'assegnazione è effettuata a favore dell'operatore che da più tempo partecipa al Parco.
3. I dati relativi alla frequenza in edizioni di manifestazioni in precedenza effettuate, già in possesso dell'Amministrazione Comunale all'entrata in vigore del presente Regolamento e necessari per stilare la graduatoria, si considerano validi.

Art. 8 – Sostituzioni, ampliamenti e cambi di attrazione

1. La variazione di superficie, in aumento o riduzione, e la sostituzione dell'attrazione (con altra attrazione della stessa tipologia o con altra attrazione di diversa tipologia) devono essere richieste contestualmente alla domanda di cui al precedente art.5 e saranno valutate dall'Amministrazione Comunale in base al presente Regolamento.
2. Esse possono essere consentite a condizione che non comportino l'esclusione o la penalizzazione dimensionale di altre attrazioni già facenti parte del Parco e che siano compatibili con l'organico del Parco stesso (v. art. 4).
3. In caso di sinistro, adeguatamente documentato, il Dirigente comunale può consentire la sostituzione dell'attrazione ammessa con un'altra dello stesso tipo, sempre che l'attrazione, anche se di terzi, sia gestita dal soggetto assegnatario.
4. La sostituzione autorizzata di cui sopra non comporta penalizzazioni di punteggio per l'interessato ed è consentita una volta sola ogni triennio
5. Dovrà essere inoltre allegata documentazione fotografica sia della attrazione in riparazione che di quella con la quale si intende sostituirla al fine di una corretta valutazione delle analogie esistenti.
6. La richiesta di sostituzione deve essere presentata al competente Ufficio comunale almeno 90 giorni prima della data di manifestazione, al fine di inviare alla Commissione di Vigilanza la documentazione in tempo utile.

Art. 9 - Efficacia degli atti

1. Le concessioni di suolo comunale sono temporanee, strettamente personali e non esonerano il titolare dal munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre norme.
2. In particolare l'utilizzazione dell'area assegnata è subordinata al rispetto di tutte le prescrizioni impartite dall'Amministrazione Comunale ed indicate nel provvedimento rilasciato nonché di quelle impartite dalla Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli.
3. L'assegnatario deve gestire direttamente l'attrazione; nella gestione può essere coadiuvato dai componenti il nucleo familiare. Nel caso in cui sia titolare di più attrazioni, o in caso di certificato impedimento, può essere sostituito da un rappresentante in possesso dei requisiti; il rappresentante deve essere inserito nella licenza di esercizio.

Art.10 – Obblighi del concessionario

1. Il concessionario, dovrà produrre la seguente documentazione:
 - Certificato di corretto montaggio delle strutture e degli impianti, a firma di professionista abilitato e dichiarazione di conformità ;
 - Dichiarazione circa il numero e il tipo d'estintori in dotazione, ove prescritti;
 - Qualora vengano installati materiali scenici e/o di arredo (tenda, moquette, ecc.), dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali installati, classificati ai fini della reazione al fuoco ed alla quale devono essere allegati le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione ministeriale del prototipo (D.M. 04/05/98 Allegato II punto 2), o quanto diversamente richiesto dalla Commissione di Vigilanza.
2. Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente sarà in qualunque momento revocata la concessione e, nel caso di una pluralità di domande, si procederà all'assegnazione in favore del successivo avente diritto.
3. Il concessionario deve inoltre:
 - a. provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, fermo restando il divieto assoluto di utilizzare quello di altri operatori,
 - b. munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti, nonché adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla Commissione di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli e dalle altre autorità competenti, producendo le eventuali altre documentazioni prescritte,

- c. provvedere a proprie spese e tramite i servizi competenti, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti, che andranno raccolti in recipienti chiusi, nonché alla pulizia dell'area
 - d. garantire un adeguato controllo da parte delle Autorità preposte allo smaltimento delle acque reflue.
4. Nel corso dell'attività del Parco, il concessionario dovrà rispettare i seguenti obblighi:
- a) rispettare gli orari di apertura e chiusura stabiliti dal Comune,
 - b) occupare l'area assegnata, per tutto il periodo della manifestazione, con l'attrazione o le attrazioni per le quali è stata concessa l'area, con il medesimo ingombro e caratteristiche di cui alla concessione,
 - c) contenere le emissioni sonore nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia,
 - d) mantenere l'area assegnata in condizioni di pulizia e decoro,
 - e) esporre in modo chiaro e ben visibile (sul fronte della cassa, o comunque in modo che sia facilmente leggibile dagli interessati) il cartellino prezzi,
 - f) restituire l'area, ad avvenuto smontaggio dell'attrazione, nelle medesime condizioni in cui è stata ricevuta,
 - g) tenere mezzi non autorizzati all'esterno dell'area del Parco e non circolare con veicoli al suo interno,
 - h) rispettare il Regolamento del Comune di Lissone per il Benessere Animale del 29.4.2016, per l'esercizio di ogni attività comportante l'utilizzo di animali, essendo comunque vietata la posta in palio di pesci o altri animali.
- 5 Il concessionario è responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e/o a cose.

Art. 11 – Mezzi di abitazione

- 1. I mezzi di abitazione mobile non possono essere parcheggiati nell'area adibita a Parco, ma devono essere parcheggiati nelle aree indicate dall'Amministrazione Comunale e devono disporre di idonee strumentazioni per il corretto scarico delle acque reflue e di impianti elettrici e antincendio adeguati.
- 2. L'occupazione di tali aree con i suddetti mezzi non può avvenire prima di 4 giorni dall'inizio del Parco divertimenti e deve terminare non oltre 4 giorni dalla fine.
- 3. Il Comune provvederà alla consegna di appositi contrassegni per ogni mezzo al seguito, che dovrà essere esposto in modo ben visibile per consentire i relativi controlli.
- 4. Gli operatori sono obbligati al pagamento delle forniture idrica e di energia elettrica, nonché degli oneri per la pulizia e la raccolta e smaltimento dei rifiuti, eventualmente dovuti in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa comunale,
- 5. Gli operatori sono obbligati ad effettuare la raccolta differenziata con le modalità previste nel comune di Lissone sia presso le attrazioni, sia presso i mezzi di abitazione

Art. 12 – Sanzioni

1. La violazione degli obblighi o dei divieti posti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000:
 - per la violazione di quanto contenuto negli artt. 6.6, 9.3, 10.5 lett. a) e b), l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del Parco
 - per la violazione di quanto contenuto nell'art. 10.5 lett. d), la sospensione di un giorno, durante la manifestazione in cui ha avuto luogo la sanzione, dell'esercizio dell'attività sanzionata; se reiterata durante il corso della medesima manifestazione, l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del Parco
 - per più di due violazioni, durante la medesima manifestazione, di quanto contenuto nell'art. 10.5 lett. c), e), f), g), h), i), l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del Parco.
2. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, in assenza di giustificati e comprovati motivi documentati nei termini previsti, è prevista l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva del Parco.

Art. 13 – Subentri

1. Il sub ingresso, per atto tra vivi o per successione per cause di morte, nella titolarità dell'azienda comporta il riconoscimento dei relativi punteggi di frequenza ed anzianità di domanda così come previsto dal presente titolo.
2. La cessione dell'attrazione è comprovata con l'esibizione del relativo atto notarile e dalla annotazione conseguente sui documenti di registrazione dell'attrazione di cui trattasi.
3. In caso di scioglimento di una società, non vi è trasmissione ai singoli soci dei benefici maturati dalla attrazione, ma esclusivamente al soggetto che subentra nella titolarità della gestione dell'attrazione medesima.

Art. 14 – Sostituzione definitiva dell'attrazione

1. Qualora i frequentatori abituali intendano sostituire definitivamente la loro attrazione con una diversa, dovranno presentare al Comune apposita domanda di conversione, contestualmente alla domanda di partecipazione al Parco. Tale sostituzione potrà essere accolta dal Comune a condizione che:
 - non sia pregiudicata la partecipazione o il corretto esercizio di altre attrazioni da parte degli altri operatori frequentanti
 - la nuova attrazione deve far parte della stessa CATEGORIA, cioè la fascia in cui sono collocate le diverse attrazioni (grande, media, piccola) e della stessa tipologia. Le attrazioni di tipo diverso, sono ammesse purchè compatibili con le attrazioni già esistenti all'interno del Parco. Le attrazioni novità, nel limite dell'organico determinato, sono ammesse purchè rientranti nella stessa categoria, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale
 - l'accoglimento della richiesta comporta la rinuncia definitiva dell'attrazione precedentemente autorizzata.

2. La domanda di conversione potrà cumulare attrazioni diverse in titolarità al medesimo operatore, a parità di superficie complessiva delle attrazioni, e potrà essere accolta dal Comune ove ciò risulti possibile in relazione alla loro ubicazione all'interno del Parco senza penalizzazioni per altri operatori.
3. In caso di diniego della richiesta di conversione, resta confermata l'attrazione del richiedente originariamente inserita nell'organico del Parco.

Art. 15 – Commissione di Parco

1. I partecipanti al Parco possono provvedere, anche attraverso apposita assemblea, alla nomina di una Commissione di Parco, composta da non più di tre concessionari, scelti tra i frequentatori, con lo scopo di promuovere iniziative di immagine e di promozione per il periodo della manifestazione, formulare proposte di miglioramento all'Amministrazione Comunale, fornire collaborazione per la migliore organizzazione della manifestazione e per la corretta installazione delle attrazioni.

Art. 16 – Attività commerciali e di ristorazione nel Parco

1. Nell'ambito del Parco è ammessa la presenza di attività commerciali e di ristorazione, nei limiti e nella posizione individuati dall'Amministrazione comunale, e nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio e somministrazione su aree pubbliche ed in materia igienico-sanitaria, anche al fine di ridurre al minimo effetti negativi sulle abitazioni circostanti.
2. Le prescrizioni previste per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, sia per l'inoltro delle domande di partecipazione che per l'installazione, l'esercizio e lo smontaggio, valgono anche per le strutture di ristorazione.

TITOLO III – Circhi ed altre attività dello spettacolo viaggiante non costituenti Parco di divertimento

Art. 17 - Ubicazione e frequenza delle manifestazioni

1. L'installazione di circhi è consentita nelle aree a ciò destinate:
 - pubbliche, previa identificazione nello strumento di governo del territorio ove possibile in base alle condizioni di urbanizzazione del territorio comunale,
 - private, purché idonee per dimensione e localizzazione, previa deliberazione in merito da parte della Giunta Comunale.
2. Non sono concesse più di due manifestazioni annuali di circhi, con il vincolo che tra due manifestazioni successive intercorra un periodo di almeno 90 giorni. Nel caso di domande concorrenti, per lo stesso periodo, l'ordine di precedenza è dato dall'ordine di ricezione della domanda al protocollo comunale.
3. L'installazione di altre attività dello spettacolo viaggiante non costituenti parchi di divertimento, è consentita nelle aree a ciò destinate, pubbliche e private, purché idonee per dimensione e localizzazione, previa deliberazione in merito da parte della Giunta Comunale,

Art. 18 – Domanda per l'installazione

1. Chiunque intenda collocare ed esercitare nel territorio del Comune, su aree pubbliche o private, un circo o un'altra attività dello spettacolo viaggiante deve presentare apposita domanda al Comune entro 90 giorni dalla data di inizio della manifestazione.
2. Oltre a quanto indicato nell'art. 5, nella domanda si deve dichiarare:
 - a) l'ubicazione dell'area ed il periodo per il quale si intende occuparla
 - b) la distribuzione planimetrica delle varie componenti costitutive dell'insediamento, con apposito elaborato datato e firmato
 - c) il programma degli spettacoli
 - d) nel caso di occupazione di area privata, dovrà essere dimostrata la disponibilità all'utilizzo da parte del proprietario
 - e) nel caso di circhi:
 - il diametro in metri del tendone, la capienza di spettatori, il numero di addetti
 - il numero e la dimensione di ingombro delle attrezzature e dei mezzi tecnici necessari per lo spettacolo e per la permanenza nel luogo
 - nel caso di presenza di animali, l'elenco completo e aggiornato del numero di esemplari e delle specie autorizzate ad essere trasportati e/o ospitati; l'impegno al rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione tecnica CITES del Ministero dell'Ambiente del 13.4.2006 nonché del Regolamento del Comune di Lissone per il Benessere Animale del 29.4.2016
3. Le domande che perverranno all'Amministrazione Comunale incomplete saranno respinte.

Art. 19 – Criteri di concessione

1. La concessione è rilasciata dal Dirigente incaricato dall'Amministrazione Comunale, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, previo esame della disponibilità dell'area richiesta, compatibilmente con la natura degli spettacoli e delle attività esercitate.
2. L'esito della domanda è comunicato agli interessati almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. Ai concessionari è richiesto, prima del rilascio della concessione, un deposito cauzionale in un ammontare determinato dall'Ufficio comunale competente in materia di patrimonio, entro il termine stabilito dal Comune.
4. Il concessionario conferma la propria partecipazione o la sua rinuncia entro il termine stabilito dal Comune.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato del canone di occupazione del suolo pubblico e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi, in conformità alla normativa vigente.
6. Il concessionario, nel caso in cui:
 - a) rinunci alla concessione senza valida giustificazione, comprovata da relativa documentazione, oltre il termine stabilito dal Comune,
 - b) non versi gli importi previsti dal presente Regolamento,

- c) non rispetti i tempi previsti nella concessione relativi al montaggio, inizio, fine e smontaggio,
- d) fornisca all'Amministrazione Comunale notizie o dichiarazioni non veritiere,

non potrà svolgere attività di circo o altra attività di spettacolo viaggiante nel Comune di Lissone, nell'anno in corso e in quello successivo.

- 7. E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso terzi.

Art. 20 – Obblighi dell'imprenditore circense

- 1. Nello svolgimento dell'attività, il gestore si obbliga a:
 - a) rispettare gli obblighi contenuti nell'atto di concessione,
 - b) concludere gli spettacoli non oltre le ore 24,
 - c) garantire adeguate condizioni di sicurezza, sia per la permanenza sia per l'accesso e il deflusso degli spettatori,
 - d) rispettare la normativa vigente in materia di emissioni sonore,
 - e) tenere sempre l'area, pubblica o privata, in condizioni di decoro e pulizia,
 - f) assicurare idonee condizioni di tenuta degli animali, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri di tutela stabiliti dalla Commissione tecnica CITES del Ministero dell'Ambiente,
 - g) garantire la disponibilità di idonei servizi igienici, mantenuti in condizioni di costante pulizia,
 - h) restituire l'area utilizzata nelle condizioni di ricevimento.
- 2. E' vietato sub-concedere l'area a terzi.
- 3. Ove necessario per l'esercizio delle attività e in conformità con la vigente normativa in materia, le attrezzature installate, prima dell'inizio delle attività, devono essere sottoposte a controllo da parte della Commissione di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli.
- 4. La violazione degli obblighi e dei divieti posti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, l'esclusione della concessione per un anno decorrente dall'accertamento della violazione.

Art. 21 – Disciplina d'uso

- 1. I concessionari devono presentare le loro attrezzature in condizioni di decoro e sicurezza. Essi rispondono, anche per il personale dipendente, della conduzione dei loro esercizi. Devono evitare qualsiasi motivo di disturbo ed osservare le norme vigenti per il funzionamento degli impianti installati, osservare le norme vigenti e le prescrizioni inserite nella concessione e quelle vigenti in materia igienico-sanitaria.
- 2. In caso di grave inadempimento alle prescrizioni del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può imporre, oltre alle sanzioni specificamente previste, anche l'immediato allontanamento senza diritto a rimborso alcuno.

TITOLO IV – Attrazioni singole

Art. 22 – Concessione

1. E' consentita l'installazione di singole attrezzature di divertimento o per piccoli complessi con meno di 4 attrazioni, su area pubblica per cui è ammessa tale installazione, previa concessione da parte del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale.
2. La concessione è temporanea, di norma di durata non superiore a 60 giorni, eccezionalmente prorogabili a 90 giorni. Per singole attrazioni o per piccoli complessi, non costituenti parchi di divertimento, da installare in parchi urbani, in zone a verde e in altre aree idonee secondo lo strumento di governo del territorio, possono essere rilasciate concessioni rinnovabili, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, sentiti i settori comunali competenti in urbanistica e polizia locale.
3. La Giunta Comunale può altresì consentire, in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune e festività civili o religiose, l'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante.

Art. 23 – Procedura ed obblighi

1. L'interessato deve presentare domanda almeno 90 giorni prima del periodo richiesto. L'occupazione di area pubblica viene concessa con atto dirigenziale, previo pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti.
2. Per effetto della concessione di suolo, il concessionario assume i seguenti obblighi:
 - fornire al pubblico l'attività per cui ha richiesto la concessione e non altra,
 - mantenere sempre pulita ed in perfetto stato di decoro l'area concessa,
 - garantire adeguate condizioni di sicurezza, sia per l'utilizzo delle attrazione sia per la permanenza in prossimità delle stessa,
 - rispettare la normativa vigente in materia di emissioni sonore,
 - rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività.
3. E' vietato sub concedere l'area a terzi.
4. La violazione degli obblighi o dei divieti posti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art.7 bis del D.Lgs 267/2000, l'esclusione della concessione per un anno decorrente dall'accertamento della violazione.

TITOLO V – Norme finali e transitorie

Art. 24 – Attività di controllo

1. La Polizia Municipale svolge attività di controllo in ordine al corretto svolgimento delle manifestazioni e alle regolarità delle stesse in adempimento delle disposizioni stabilite nelle concessioni e, per quanto di competenza, a quelle contenute nel presente Regolamento.

Art. 25 – Prima applicazione

1. Per la formazione della graduatoria dei partecipanti ai singoli Parchi di divertimento sono fatti salvi i punteggi maturati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. La Giunta Comunale provvede, con propri provvedimenti, agli adeguamenti introdotti dalla L.R. del 29/4/2016 n. 10, nonché ad aggiornare il presente regolamento comunale in attuazione di quanto stabilito dalla stessa legge regionale e di quanto disciplinato dalle emanande linee guida deliberate dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 18 ter della Legge 2/2/2010 n. 6 come introdotto dalla citata L.R. 10/2016, su conforme parere della competente Commissione del consiglio Comunale

Art. 26 – Norme finali

1. Nel caso di sussistenza di situazioni non previste o non codificate dal presente Regolamento, la cui risoluzione sia indispensabile per il buon funzionamento delle attività da svolgere, il Dirigente competente, sentite le organizzazioni di categoria, provvede per quanto necessario con proprio provvedimento.
2. Fermo restando quanto previsto dal precedente art.19, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di prevedere l'obbligo di deposito cauzionale, in caso di manifestazioni di particolare importanza o di durata prolungata nel tempo ovvero nel caso di pregresse violazioni regolamentari da parte del richiedente l'assegnazione dell'area; la cauzione può essere sostituita da una fideiussione a prima escussione.
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del provvedimento di approvazione del Consiglio Comunale e dalla stessa data cessa l'efficacia del precedente Regolamento approvato con deliberazione di C.C. N.. 25 del 12/2/1970
5. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti comunali aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con il presente Regolamento.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Angela Levatino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo a firma autografa

ALLEGATI

Allegato A – Organico Parchi divertimento tradizionali e area di insediamento.

A1 Sagra di Lissone n. 87 postazioni compresi i banchi per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno del Parco ubicato nell'Area di Piazzale degli Umiliati, come da planimetria allegata.

A2 Sagra di Bareggia n. 18 postazioni compresi i banchi per la somministrazione di alimenti e bevande all'interno del Parco ubicato nell'Area di Via Bottego come da planimetria allegata.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 95 del 02.09.2016, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 19.09.2016, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26.09.2016 all'11.10.2016 agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale.

Lissone, 13 ottobre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Umberto Sodano

IL SINDACO

Concettina Monguzzi